

	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-21-1080	REV	0
	ARCHIVE	AMFI		
	DISTRIBUTION STATEMENT	RISTRETTO	N. OF PAGES	6

TYPE TYPE DETAIL

Management Generale

PROJECT JOB TASK

TITLE

LOTTO 3. CAPITOLATO POLIZZA VITA DIPENDENTI A PREMIO UNICO RICORRENTE.

PREPARED Zamparelli Ada DATE 14/04/2021

APPROVED Baldini Malva DATE 14/04/2021

AUTHORIZED Pezzullo Gianluca DATE 14/04/2021

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

This Document is uncontrolled when printed. Before use, check the Document System to verify that this is the current version.

Questo documento non è controllato quando viene stampato. Prima dell'uso, controllare il Sistema Documentale per verificare che questa sia la versione corrente.

By The Terms Of The Law In Force On Copyright, The Reproduction, Distribution Or Use Of This Document Without Specific Written Authorization Is Strictly Forbidden

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' CIRA E NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-21-1080	REV 0
	ARCHIVE	AMFI	
	DISTRIBUTION STATEMENT	RISTRETTO	N. OF PAGES 6

TITLE:

LOTTO 3. CAPITOLATO POLIZZA VITA DIPENDENTI A PREMIO UNICO RICORRENTE.

ABSTRACT:

AUTHORS: Zamparelli Ada

APPROVAL REVIEWERS:

APPROVER:

Baldini Malva

AUTHORIZATION REVIEWERS:

Russo Carlo

AUTHORIZER:

Pezzullo Gianluca

 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-21-1080	REV 0
	ARCHIVE	AMFI	
	DISTRIBUTION STATEMENT	RISTRETTO	N. OF PAGES 6

**DISTRIBUTION RECORD:**

## **LOTTO 3**

**Capitolato Speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
VITA PREMIO UNICO RICORRENTE DIPENDENTI**

**Sezione 1 – Definizioni, soggetti assicurati****Art. 1 – Definizioni**

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

<b>Annualità assicurativa:</b>	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Beneficiario:</b>	In caso di morte dell'assicurato, gli eredi legittimi o testamentari; in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.  In caso di vita l'assicurato.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Soggetti assicurati</b>	I Quadri, gli Impiegati e gli Operai che aderiscono volontariamente
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma versata dal Contraente alla Società. Ciascuno dei versamenti dovrà essere impiegato come premio in una polizza che prevede la rivalutazione del capitale
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

**Art. 2 - Soggetti assicurati**

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa nel rispetto dell'Accordo Interno aziendale e su richiesta volontaria dei soggetti assicurati come sopra definiti.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente.

## Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

### Art. 1 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione avrà una durata di tre anni e non è soggetta a tacito rinnovo.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 12 mesi. La Società, si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

### Art. 2 - Versamenti e decorrenza della garanzia

I versamenti saranno effettuati nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo interno aziendale, che prevede la possibilità per i Dipendenti, ogni anno, di versare nella polizza un premio minimo pari a 774,69 € lordi (per 1/3 a carico dipendente e per 2/3 a carico azienda).

Per i dipendenti assunti in corso d'anno il versamento del primo premio sarà effettuato pro rata temporis (a tal fine si intende per mese intero la frazione superiore a 15 giorni).

L'assicurazione viene prestata dietro pagamento di una successione di annualità di premio, di cui la prima sarà effettuata nei primi mesi del 2022 e le altre ai successivi anniversari.

I premi saranno corrisposti dalla Contraente:

- una volta all'anno, in annualità anticipate, per i Dipendenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente;
- nel corso dell'anno, per i Dipendenti assunti nel corso dell'anno (a partire sempre dal 2022).

L'importo impiegato come premio assicurativo sarà dato da quanto versato dal Contraente, previa deduzione delle sole imposte fiscali in misura pari a quella stabilita dalle norme legislative in vigore.

Essendo ad adesione volontaria non si può conoscere in anticipo l'entità dei versamenti che saranno effettuati nel corso degli anni di durata della polizza.

Per la data di decorrenza dell'investimento/rivalutazione farà fede la data di ricezione del bonifico da parte della Società.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### Art. 3 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

### Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società

### Art. 5 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 6 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente ossia Tribunale di SMCV.

#### **Art. 7 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 8 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

#### **Art. 9– Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 11 - Coassicurazione e Delega**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

Potrà all'uopo essere designata Coassicuratrice Delegataria, dichiarerà di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare le liquidazioni,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento delle liquidazioni, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 12 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

### Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

#### Art. 1 – Oggetto

E' intenzione della Contraente, che agisce in nome e per conto dei suoi dipendenti (Quadri, Impiegati ed Operai) selezionare una Società per la stipula di una polizza vita collettiva nella quale far confluire i versamenti effettuati, a nome di ciascun soggetto assicurato, da parte della Contraente.

Ciascun dei versamenti dovrà essere impiegato come premio in una polizza che prevede la rivalutazione annua del capitale.

L'adesione alla polizza è regolata dall'Accordo interno aziendale, che prevede l'adesione su base volontaria dei Dipendenti della Contraente.

La Contraente si impegna a comunicare alla Società i nominativi di tutti i propri Dipendenti che avranno optato per l'ingresso nella polizza.

La Società si impegna a fornire le coperture assicurative di cui ai punti precedenti e di seguito dettagliate.

Gli assicurati saranno pertanto i Dipendenti della Contraente per i quali sarà effettuato il versamento del premio.

### Sezione 4 – Prestazioni

#### Art. 1 – Prestazioni

La polizza dovrà prevedere la possibilità per ogni singolo Assicurato di poter riscattare il capitale rivalutato in caso di:

- Premorienza
- Cessazione del rapporto di lavoro con la Contraente;
- Scadenza della singola posizione (fissata al pensionamento)

Alla scadenza della singola posizione, la polizza dovrà prevedere la possibilità (a completa discrezione dell'Assicurato) di convertire il capitale rivalutato in una delle seguenti tipologie di rendita: vitalizia, vitalizia certa 5, vitalizia certa 10 anni oppure reversibile a favore di un soggetto preventivamente designato.

La polizza dovrà inoltre prevedere la possibilità per ogni singolo Assicurato di poter riscattare la posizione individuale in costanza di rapporto di lavoro con la Contraente (decorso un anno dalla data del primo versamento), in maniera totale o parziale.

In caso la polizza giunga a scadenza (e non sia rinnovata), la posizione di ogni singolo Assicurato rimarrà in vigore (continuerà pertanto a rivalutarsi) fino alla scadenza della singola posizione individuale o alla richiesta di riscatto dell'Assicurato.

In caso di richiesta di liquidazione della posizione, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovrà essere messa a disposizione dell'Assicurato (tramite bonifico bancario su conto corrente dell'Assicurato) entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Società di tutta la documentazione completa e corretta richiesta, fornita alla Società per il tramite della Contraente.

## Sezione 5 – Caratteristiche della copertura

### Art. 1 – Tipologia di gestione

La Società si impegna a gestire le posizioni per singola testa.

### Art. 2 – Investimento dei premi

La Società si impegna a investire i premi in una Gestione Separata (ex Regolamento ISVAP n. 38 del 3/6/2011)

### Art. 3 – Garanzie

La Società si impegna a riconoscere:

- la garanzia del capitale investito
- il consolidamento annuale delle rivalutazioni

### Art. 4 - Penali di riscatto della posizione individuale

La Società si impegna a non prevedere penali in caso di riscatto della posizione individuale (anche nel caso di riscatto totale o parziale della posizione individuale in costanza di rapporto di lavoro).

### Art. 5 – Aliquota di retrocessione

La Società si impegna a riconoscere una aliquota di retrocessione pari al 100%

### Art. 6 - Costi fissi di gestione

La Società si impegna a non prevedere costi fissi di gestione intesi come costi amministrativi per la gestione del contratto.

### Art. 7 - Caricamento su ogni premio versato

La Società si impegna ad applicare su ogni premio versato un caricamento massimo pari al 3%.

### Art. 8 - Commissione annua di gestione

La Società si impegna ad applicare una commissione annua di gestione pari a 1 punto percentuale

### Art. 9 – Rivalutazione

La Società si impegna a riconoscere una rivalutazione annua delle prestazioni secondo quanto previsto dal proprio Regolamento della Gestione Separata.